

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

“REVO Volo Protetto” è un’assicurazione che tutela il cliente che acquista un volo (l’Assicurato) da perdite pecuniarie a seguito del verificarsi di un numero di ore di ritardo o cancellazione del volo entro un determinato lasso di tempo dalla partenza (il parametro) superiori rispetto alla soglia (in ore) indicata in polizza. Trattandosi di un’assicurazione parametrica, il sinistro si considera avvenuto quando il parametro supera la soglia per il volo assicurato, in base a quanto attestato dall’oracolo (società terza rispetto a REVO che fornisce i dati necessari, identificato in polizza).



Che cosa è assicurato?

Sei coperto per tutti gli eventi indicati nelle seguenti sezioni.

- ✓ **Ritardo del volo (garanzia sempre operante):** indennizza con un importo fisso predeterminato per passeggero per danni causati da ritardo del volo superiore alla soglia prevista in polizza;
- ✓ **Cancellazione del volo (garanzia sempre operante):** indennizza con un importo fisso predeterminato per passeggero per danni causati da cancellazione del volo entro un determinato lasso di tempo dalla partenza.

L’assicurazione copre fino ad un massimo di voli indicati in polizza, per i quali l’assicurato abbia fornito i dati di: identificativo volo, data partenza volo e identificativo aeroporto destinazione.



Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non opera per:

- ✗ danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dal sinistro, (ad esempio il negato imbarco);
- ✗ qualsiasi evento di ritardo o cancellazione del volo diverso dal parametro;
- ✗ qualsiasi evento di ritardo o cancellazione del volo registrato da una fonte diversa dall’oracolo indicato in polizza;
- ✗ ritardo del volo di entità minore rispetto alla soglia indicata in polizza;
- ✗ cancellazione del volo al di fuori della soglia indicata in polizza;
- ✗ qualsiasi evento di ritardo o cancellazione che non sia stato registrato dall’oracolo indicato in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Non sono previsti limiti di copertura.



Dove vale la copertura?

- ✓ L’assicurazione è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.



Quando e come devo pagare?

L’assicurazione si intende perfezionata con il corretto pagamento del premio tramite le seguenti modalità:

1. attraverso pagamento con carta di credito o di debito;
2. tramite borsellino elettronico o altro sistema di mobile payment previsto dall’intermediario.
3. attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line;
4. denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e termina alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di copertura indicato.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione si risolve alla sua scadenza naturale senza necessità di disdetta e non può essere tacitamente rinnovata.

In caso di acquisto della polizza tramite vendita a distanza, puoi recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula della stessa, senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi della polizza, da trasmettere tramite:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@revoinsurance.com;
- funzione di recesso resa disponibile nell'interfaccia online dell'intermediario, se l'Assicurato ha stipulato l'assicurazione a distanza mediante un'interfaccia online.

Il recesso ha effetto dalla data di decorrenza della polizza.

Il diritto di recesso non si applica:

- se l'assicurazione ha durata inferiore a un mese;
- se hai richiesto la liquidazione dell'indennizzo o altra prestazione prevista dall'assicurazione a REVO o all'intermediario entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Assicurazione parametrica per perdite pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO Volo Protetto

Data di aggiornamento: 15/09/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale di REVO.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesare, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti che hanno acquistato almeno un volo.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione che ammontano, in media, al 30,14% del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti l'assicurazione o il comportamento degli agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni e di esecuzione. REVO è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, ferma la facoltà di REVO di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie in caso di reclami relativi al comportamento degli agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami concernenti il comportamento dei broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al broker dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a REVO.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla

	Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori. indicati nella Tabella, consultabile sul sito della Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non è necessaria alcuna comunicazione in merito da parte tua.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non ci sono effetti dell'oblio oncologico per REVO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione collettiva REVO Volo Protetto

Assicurazione parametrica per perdite pecuniarie

Condizioni di assicurazione

Edizione 06.2026

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: **via Monte Rosa 91, 20149 Milano**; **via Cesarea 12, 16121 Genova**;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com

www.revoinurance.com

Cosa è una assicurazione parametrica?

Perché l'assicurazione parametrica è diversa da quella tradizionale?

Perché in caso di sinistro l'Assicurato è risarcito in modo automatico, cioè l'indennizzo scatta al verificarsi dell'evento che genera il danno senza necessità di denuncia da parte dell'Assicurato. Ciò è possibile perché esiste una relazione che può essere misurata tra evento e danno, relazione che viene stimata tramite una relazione scientifica o una evidenza empirica (es. pioggia). Ciò viene studiato, per esempio, il danno che può provocare un certo livello di pioggia.

Perché l'Assicurato non deve denunciare il sinistro?

Perché l'evento Assicurato che provoca il sinistro viene rilevato da un oracolo, cioè un soggetto terzo indipendente che certifica in maniera oggettiva il verificarsi dell'evento. Nel caso in cui l'oracolo principale fosse non disponibile, REVO ricorre ad un altro oracolo con le caratteristiche del primo, che è chiamato oracolo di back up.

Come avviene l'indennizzo?

Nelle Condizioni di Assicurazione è indicato l'evento, cioè l'oggetto dell'assicurazione, e il soggetto che misura l'evento. Sono inoltre indicati il parametro, cioè il valore monitorato dall'oracolo e la soglia, cioè il valore del parametro che fa scattare il diritto all'indennizzo. L'indennizzo è calcolato secondo quanto indicato nell'assicurazione e senza necessità di alcuna perizia.

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto **REVO Volo Protetto** che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.

Ti informiamo che REVO ha adottato una politica neutra rispetto al genere. L'uso del maschile è da intendersi come "maschile non marcato", ed è impiegato solo per ragioni di uniformità e fluidità del linguaggio. Non implica in alcun modo una connotazione di genere.



Finalità del prodotto

Il prodotto **REVO Volo Protetto** protegge l'Assicurato che acquista un volo per le perdite pecuniarie a seguito di ritardo o cancellazione del volo messo in copertura.

Per usufruire dell'assicurazione il cliente deve acquistare un volo e fornire: identificativo volo, data partenza volo e identificativo aeroporto di destinazione.

Il prodotto è strutturato come assicurazione collettiva, cioè come contratto assicurativo stipulato da un unico Contraente (di solito un'azienda, un'associazione, un ente o un'organizzazione) per garantire copertura assicurativa a più soggetti (i clienti che acquistano sulla piattaforma) tramite un unico contratto.



Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
- **Norme comuni**, suddivise in
 - Norme valide per l'assicurazione
 - Norme valide per il Contraente
 - Norme valide per l'Assicurato
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
 ➔ I contenuti inseriti nei box sono solo strumenti di ausilio per il lettore **e hanno solo valenza illustrativa ed esplicativa, funzionale a una migliore comprensione del testo contrattuale;**
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
 ➔ Il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto **e può essere diverso dal significato di uso comune.**

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Via Cesarea 12, 16121 Genova

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

E-mail: servizio.clienti@revoinsurance.com

Sito web: www.revoinsurance.com

Sommario

Glossario	4
REVO Volo Protetto	5
Cosa è assicurato	5
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura	6
Norme comuni	6
Norme valide per l'assicurazione	6
Norme valide per il Contraente	7
Norme valide per l'Assicurato	7
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	9

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione stipulato dal <i>Contraente</i> con REVO. Le norme generali di definizione del contratto di assicurazione sono previste dalla legge (art. 1882 del Codice Civile).
Assicurazione collettiva	Contratto assicurativo stipulato da un unico <i>Contraente</i> (di solito un'azienda, un'associazione, un ente o un'organizzazione) per garantire copertura assicurativa a più soggetti (i clienti che acquistano sulla piattaforma) tramite un unico contratto.
Assicurato	Il soggetto individuato in <i>polizza</i> il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> . Per questa <i>assicurazione</i> corrisponde al cliente che acquista un volo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di <i>assicurazione</i> ed è riconosciuto come tale per legge.
Data partenza volo	La data di partenza del volo assicurato che assieme all' <i>identificativo volo</i> e all' <i>identificativo aeroporto di destinazione</i> permette di identificare univocamente il volo acquistato dall' <i>Assicurato</i> . Il dato è fornito dall' <i>Assicurato</i> .
Evento	L'evento coperto dall' <i>assicurazione</i> . Per questa <i>assicurazione</i> : ➡ il ritardo del volo; ➡ la cancellazione del volo.
Identificativo aeroporto di destinazione	Il codice identificativo dell'aeroporto di destinazione del volo assicurato secondo gli standards IATA che assieme alla <i>data partenza volo</i> e all' <i>identificativo volo</i> permette di identificare univocamente il volo acquistato dall' <i>Assicurato</i> . Il dato è fornito dall' <i>Assicurato</i> .
Identificativo volo	Il codice identificativo del volo assicurato secondo gli standard IATA che assieme alla <i>data partenza volo</i> e all' <i>identificativo aeroporto di destinazione</i> permette di identificare univocamente il volo acquistato dall' <i>Assicurato</i> . Il dato è fornito dall' <i>Assicurato</i> .
Indennizzo	Somma totale in euro dovuta all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> . In caso di più passeggeri assicurati, il valore è calcolato moltiplicando il valore dell' <i>indennizzo per passeggero</i> per il <i>numero di passeggeri</i> .
Indennizzo per passeggero	Somma in euro riconosciuta per passeggero in caso di <i>sinistro</i> . Il valore è indicato in <i>polizza</i> .
Intermediario	La persona fisica o la società che intermedia il prodotto.  Ad esempio: agenti assicurativi, broker e loro collaboratori.
Numero di passeggeri	Numero di passeggeri presenti sul volo acquistato e coperti dall' <i>assicurazione</i> . Il dato è fornito dall' <i>Assicurato</i> .
Oracolo	Soggetto che certifica i dati relativi a: - <i>orario schedato di partenza al gate</i> ; - <i>orario effettivo di partenza al gate</i> ; - <i>orario schedato di arrivo al gate</i> ; - <i>orario effettivo di arrivo al gate</i> .
Orario effettivo di arrivo al gate	L'orario effettivo, espresso nel fuso orario locale, in cui l'aereo attracca al gate dell'aeroporto di arrivo determinando la fine del volo.
Orario effettivo di partenza al gate	L'orario effettivo, espresso nel fuso orario locale, in cui l'aereo parte dal gate dell'aeroporto di partenza determinando l'inizio del volo.
Orario schedato di arrivo al gate	L'orario schedato, espresso nel fuso orario locale, in cui l'aereo attracca al gate dell'aeroporto di arrivo determinando la fine del volo.
Orario schedato di partenza al gate	L'orario schedato, espresso nel fuso orario locale, in cui è prevista la partenza dell'aereo dal gate dell'aeroporto di partenza determinando l'inizio del volo.
Parametro	Il valore monitorato dall' <i>oracolo</i> usato per determinare il <i>sinistro</i> . Per questa <i>assicurazione</i> il <i>parametro</i> corrisponde a:

	➡ Ritardo del volo: numero di ore di ritardo del volo assicurato espresso in ore:minuti:secondi, calcolato come differenza positiva tra <i>orario effettivo di arrivo al gate</i> ed <i>orario schedulato di arrivo al gate</i>; ➡ Cancellazione del volo: numero di ore prima della partenza del volo in cui viene cancellato il volo assicurato.
Periodo di copertura	Periodo durante il quale opera l'assicurazione, indicato in polizza.
Polizza	Il certificato emesso da REVO, che prova l'assicurazione e contiene i dati del cliente.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a REVO per l'assicurazione.
REVO	REVO Insurance S.p.A.
Rischedulazione del volo	È la modifica di data, orario o destinazione di un volo da parte della compagnia aerea rispetto a quanto originariamente previsto.
Sinistro	È il superamento della <i>soglia</i> da parte del <i>parametro</i> durante il <i>periodo di copertura</i> .
Soglia	Il valore espresso in numero di ore che determina il <i>sinistro</i> . La <i>soglia</i> è indicata in polizza.

REVO Volo Protetto

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Oggetto della garanzia

REVO paga l'Assicurato con un importo fisso – indicato in polizza - predeterminato per passeggero per danni causati da ritardo o cancellazione del volo per i quali l'Assicurato ha fornito i seguenti dati:

- *Identificativo volo*;
- *Data partenza volo*;
- *Identificativo aeroporto di destinazione*.

L'assicurazione copre fino ad un massimo numero di voli indicati in polizza per i quali l'Assicurato abbia acquistato un biglietto aereo.

Il *parametro* corrisponde:

- Ritardo del volo: al numero di ore di ritardo del volo assicurato, calcolato come differenza positiva tra *orario effettivo di arrivo al gate* ed *orario schedulato di arrivo al gate*;
- Cancellazione del volo: al numero di ore prima della partenza del volo assicurato in cui viene cancellato il volo.

Se durante il *periodo di copertura* il *parametro* monitorato dall'*oracolo* supera la *soglia*, si verifica il *sinistro*. La *soglia* è indicata in polizza.

Nel caso in cui ci sia una *rischedulazione del volo* si considera come oggetto di copertura dell'assicurazione la nuova pianificazione del volo:

- Ritardo del volo: si considera il nuovo *orario schedulato di arrivo al gate* rispetto all'*orario effettivo di arrivo al gate*;
- Cancellazione del volo: si considera il nuovo *orario schedulato di partenza al gate*.



Ritardo del volo

A titolo esemplificativo, consideriamo un volo inizialmente pianificato per il 10 agosto con *orario schedulato di arrivo al gate* alle 11.00. Il volo viene posticipato all'11 agosto con *orario schedulato di arrivo al gate* alle 9.00 ed *orario effettivo di arrivo al gate* alle 10.00. La *soglia* è pari a 3 ore di ritardo.

Il volo assicurato è quello dell'11 agosto. In questo caso, poiché il nuovo volo pianificato presenta 1 ora di ritardo (inferiore alla *soglia*), L'Assicurato non ha diritto all'*indennizzo*.

**Cancellazione del volo**

A titolo esemplificativo, consideriamo un volo inizialmente pianificato per il 10 agosto con *orario schedato di arrivo al gate* alle 11.00. La *soglia* è pari a 24 ore prima della partenza del volo. Il volo viene posticipato all'11 agosto con *orario schedato di partenza* alle 15.00.

Il volo assicurato è quello dell'11 agosto. Ipotizziamo che questo volo venga cancellato alle 13.00 del 10 agosto: poiché il nuovo volo pianificato non è stato cancellato nelle 24 ore prima della partenza, l'Assicurato non ha diritto all'*indennizzo*. Qualora il volo fosse stato cancellato alle 18.00 del 10 agosto l'Assicurato avrebbe avuto diritto all'*indennizzo* in quanto la cancellazione sarebbe avvenuta nelle 24 ore prima della partenza.

Art. 1.2 Oracolo

L'*oracolo* identificato per questa assicurazione è FlightAware.

Di seguito maggiori informazioni:

- FlightAware UK - Fore Business Park Huskisson Way Shirley, Solihull, England, B90 4SS - <https://www.flightaware.com>

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 1.3 Rischi esclusi

L'*assicurazione* non copre nei seguenti casi:

- danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dal *sinistro* (ad esempio il negato imbarco);
- qualsiasi evento di ritardo o cancellazione del volo diverso dal *parametro*;
- qualsiasi evento di ritardo o cancellazione del volo registrato da una fonte diversa dall'*oracolo* indicato in *polizza*;
- ritardo aereo del volo di entità minore rispetto alla *soglia* indicata in *polizza*;
- cancellazione del volo al di fuori della *soglia* indicata in *polizza*;
- qualsiasi evento di ritardo che non sia stato registrato dall'*oracolo* indicato in *polizza*.

Norme comuni

Norme valide per l'assicurazione

Art. 1.4 Ambito territoriale

L'*assicurazione* è valida in tutto il mondo limitatamente ai voli indicati dall'Assicurato.

Art. 1.5 Dichiarazioni inesatte e reticenze

REVO presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal *Contraente* e dall'Assicurato al momento della stipula dell'*assicurazione*.



Il *Contraente* e l'Assicurato devono fornire dichiarazioni vere, precise e complete per consentire a REVO di definire correttamente le condizioni di assicurazione e il *premio* da pagare. Se le dichiarazioni sono false, inesatte o reticenti, l'*assicurazione* può essere annullata e l'Assicurato può perdere del tutto o in parte il diritto a ricevere l'*indennizzo* (Art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 1.6 Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 Oneri fiscali

Il *premio* comprende le imposte previste dalla legge. Il valore delle imposte è indicato in *polizza*.

Art. 1.8 Foro competente

Per controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione a questa *assicurazione*, il Foro competente è a scelta di persona o società che fa causa, tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*intermediario* cui è assegnata questa *assicurazione*;
- il foro di Milano.

Art. 1.9 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre REVO a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 1.11 Come comunicare con REVO

Le comunicazioni indirizzate a REVO devono:

- riportare i dati identificativi della *polizza*;
- essere inviate a questi recapiti:
 - o Sede operativa: via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano;
 - o Indirizzo PEC: revo@pec.revoinsurance.com
 - o Indirizzo Email: info.revo@revoinsurance.com

Norme valide per il Contraente

Art. 1.12 Decorrenza dell'assicurazione collettiva

L'*assicurazione* collettiva si intende perfezionata tra REVO e il *Contraente* secondo i termini indicati nel contratto.

Art. 1.13 Durata dell'assicurazione collettiva

L'*assicurazione* collettiva ha durata pari al periodo indicato nel contratto.

Norme valide per l'Assicurato

Art. 1.14 Perfezionamento dell'assicurazione

L'*assicurazione* si intende perfezionata con il pagamento del *premio*.

Il *premio* può essere pagato tramite:

- pagamento con carta di credito o di debito;
- tramite borsellino elettronico o altro sistema di mobile payment previsto dall'*intermediario*;
- attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line;
- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 1.15 Modalità di adesione

L'*Assicurato* ha aderito all'assicurazione collettiva "REVO Volo Protetto" di persona o mediante una tecnica di comunicazione a distanza (es. piattaforma web, telefono). Il contratto di assicurazione si considera concluso, facoltativamente, di persona o mediante tecnica di comunicazione a distanza, nel momento in cui l'aderente, che ha già preso visione del Set Informativo reso disponibile durante il procedimento di acquisto di persona o a distanza, ha effettuato il pagamento del premio ed ha ricevuto un'e-mail di conferma e copia del Set Informativo all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di prenotazione.

REVO assumerà gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione nei confronti dell'*Assicurato* a partire dalla data di decorrenza senza ulteriori comunicazioni tra le parti.

Art. 1.16 Diritto di ripensamento (valido per le sole polizze stipulate a distanza)

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula della stessa, senza penali e senza doverne indicare il motivo (Codice del Consumo - D. Lgs. 206/2005 - e Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/2005 - e successive modifiche e integrazioni).

L'Assicurato può recedere mediante comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi della polizza, da trasmettere tramite:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@revoinsurance.com;
- funzione di recesso resa disponibile nell'interfaccia online dell'intermediario, se l'Assicurato ha stipulato l'assicurazione a distanza mediante un'interfaccia online.

Il recesso ha effetto dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di recesso, REVO rimborsa il premio eventualmente versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'Assicurato NON può recedere:

- a) se l'assicurazione ha durata inferiore a un mese;
- b) se ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo o altra prestazione prevista dall'assicurazione a REVO o all'intermediario entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.



A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che il 1° luglio sottoscrive a distanza la polizza REVO Volo Protetto con volo di partenza il 1° agosto e volo di rientro il 5 settembre, per un periodo di copertura di 36 giorni. In questo caso, trattandosi di un'assicurazione di durata superiore a un mese, l'Assicurato può esercitare il diritto di recesso entro il 15 luglio, ovvero entro 14 giorni dalla data di conclusione della polizza (intesa come data di perfezionamento della polizza). Ipotizziamo ora un Assicurato che il 1° luglio sottoscrive a distanza la polizza REVO Volo Protetto con volo di partenza il 1° agosto e volo di rientro il 10 agosto, per un periodo di copertura di 10 giorni. In questo caso, non si applica il diritto di recesso poiché la durata dell'assicurazione è pari o inferiore a un mese.

Art. 1.17 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata pari al periodo di copertura indicato in polizza.

Art. 1.18 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a REVO se ha altre polizze o quando sottoscriverà altre assicurazioni che coprono il rischio coperto da questa assicurazione. Se la mancata comunicazione è fatta con dolo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo o la ripetibilità di quello eventualmente pagato.

Art. 1.19 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al volo assicurato (ad esempio: **identificativo volo, data partenza volo, identificativo aeroporto di destinazione**).



L'Assicurato si impegna a comunicare le proprie coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'indennizzo tramite la compilazione del form accessibile tramite link presente all'interno della comunicazione inviata da REVO in caso di sinistro.



L'Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e delle coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 1.20 Determinazione del sinistro

Se durante il *periodo di copertura*, il *parametro* monitorato dall'*oracolo* supera la *soglia*, si verifica il *sinistro*. La *soglia* è espressa in ore ed è indicata in *polizza*.

Art. 1.21 Indennizzo

L'*indennizzo* pagato per ogni *sinistro* è calcolato moltiplicando l'*indennizzo* per volo assicurato per singolo Assicurato.



Esempio di erogazione dell'*indennizzo*: Ritardo del volo

Un Assicurato acquista la copertura REVO Volo Protetto che prevede una *soglia* pari a 3 ore di ritardo e un *indennizzo* di 150€ per singolo volo:

- *Orario schedato di arrivo al gate*: ore 14:00
- *Orario effettivo di arrivo al gate* registrato dall'*oracolo*: ore 17:30
- Ritardo del volo registrato dall'*oracolo*: 3 ore e 30 minuti.

Dal momento che il *parametro* supera la *soglia*, si verifica il *sinistro*.

L'Assicurato ha diritto ad un *indennizzo* pari a: 150€

Ipotizziamo che ci siano 4 assicurati: l'*indennizzo* è pari a: $150€ \times 4 = 600€$



Esempio di erogazione dell'*indennizzo*: Cancellazione del volo

Un Assicurato acquista la copertura REVO Volo Protetto che prevede una *soglia* di cancellazione pari a 24 ore prima della partenza del volo e un *indennizzo* di 250€ per singolo volo:

- *Orario schedato di partenza al gate*: ore 14:00 del 1° novembre;
- Cancellazione del volo registrata dall'*oracolo*: ore 20:00 del 31 ottobre.

Dal momento che la cancellazione avviene nelle 24 ore antecedenti la partenza, si verifica il *sinistro*.

L'Assicurato ha diritto ad un *indennizzo* pari a: 250€

Ipotizziamo che ci siano 4 assicurati: l'*indennizzo* è pari a: $250€ \times 4 = 1.000€$

Art. 1.22 Modalità di liquidazione dell'*indennizzo*

Per ogni *sinistro* certificato dall'*oracolo*, REVO comunica all'Assicurato il diritto all'*indennizzo*.

Entro 5 giorni lavorativi dalla fine del *periodo di copertura*, l'Assicurato riceve una comunicazione all'indirizzo e-mail di contatto con le modalità di liquidazione dell'*indennizzo*. Solo nel caso in cui sia necessario ricorrere all'*oracolo* di backup, il termine è esteso a 10 giorni lavorativi.

Nella comunicazione è presente un link per l'inserimento da parte dell'Assicurato delle coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'*indennizzo*. L'*indennizzo* sarà liquidato entro 5 giorni lavorativi dal corretto inserimento delle coordinate bancarie.

Nel caso in cui l'Assicurato non riceva alcuna comunicazione nei 5 giorni lavorativi successivi alla data di arrivo del volo e ritenga di aver subito un ritardo o una cancellazione, l'Assicurato sarà tenuto a denunciare e dimostrare l'avvenimento del *sinistro*, allegando idonea documentazione della compagnia aerea attestante il ritardo o la cancellazione del volo superiore alla *soglia* definita in *polizza*.

La denuncia dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: servizio.clienti@revoinsurance.com.

REVO valuterà la richiesta e il diritto all'*indennizzo*, la cui entità è regolata dall'Art. 1.21. In caso di esito positivo, l'Assicurato riceverà una comunicazione ai recapiti forniti con le indicazioni per le modalità di liquidazione dell'*indennizzo*.